



COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Via XX Settembre - 71027 Orsara di Puglia (Fg) - C.F. 80002200717 - Tel. 0881/964013

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 07/08/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno **sette**, del mese di **agosto**, alle ore **12,20**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano:.

COGNOME E NOME	PRESENTE
DOTT. AGR. TOMMASO LECCE	SI
MARIO GERARDO CARMINE SIMONELLI	SI
DINO TERLIZZI	NO
MANLIO ANZIVINO	SI
DONATO MASCOLO	SI
ROCCO DEDDA	SI
MICHELE BELLUSCIO	SI

COGNOME E NOME	PRESENTE
PASQUALE INTENZO	SI

Presenti N. **7**
Assenti N. **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il **Segretario Generale Dott.ssa MUSCO Maria Antonietta**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Dott. Agr. Tommaso LECCE** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data 08.09.2014, con la quale, per l'anno di imposta 2014, sono state approvate le aliquote sul tributo dei servizi indivisibili (TASI);

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2014 ammonta a €. 203.000,00;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, relativa alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Allquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Altri immobili, ad esclusione di quelli appartenenti al gruppo catastale D.	0,96%

Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,96%
Immobili appartenenti alla Categoria catastale "D"	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di riconfermare per l'anno 2015 le aliquote ai fini del pagamento della TASI applicate nell'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, approvate con delibera di C.C. n. 18 del 08.09.2014, di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9, che rimangono soggette alla disciplina IUC-IMU)	2 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	3,20 per mille
Altri immobili (ad esclusione di quelli appartenenti al gruppo catastale D)	1,10 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,50 per mille
Aree fabbricabili	0,50 per mille

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale, di stabilire quanto segue: detrazione per abitazione principale € 25,00;

Ritenuto inoltre, di stabilire, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, un riparto del carico tributario del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore.

Stimato in €. 203.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza (escluse le spese finanziate con proventi violazioni CDS);
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o sgombero della neve;
- o protezione civile;
- o Gestione del territorio e dell'ambiente (parte);
- o Servizi di anagrafe e stato civile;
- o URP;
- o SUAP-SUE;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 191.798,86
2	Sicurezza (escluse le spese finanziate con proventi violazioni CDS)	€ 106.500,00

3	Manutenzione strade	€ 11.000,00
4	Sgombero della neve	€ 6.000,00
5	Protezione civile	€ 14.660,00
6	Gestione del territorio e dell'ambiente (parte)	€ 25.000,00
7	Servizi di anagrafe e stato civile	€ 51.750,00
8	URP	€ 5.000,00
9	SUAP-SUE	€ 20.000,00
TOTALE		€ 431.708,86

a fronte di un gettito di €. 203.000,00 (copertura 51,10%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge n. 213/2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) **di riconfermare per l'anno 2015**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, **le aliquote del tributo sui servizi indivisibili - TASI**, di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9, che rimangono soggette alla disciplina IUC-IMU)	2 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	3,20 per mille
Altri immobili (ad esclusione di quelli appartenenti al gruppo catastale D)	1,10 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,50 per mille
Aree fabbricabili	0,50 per mille

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;

3) di stabilire, in attuazione del Regolamento per l'applicazione della TASI, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detraioni TASI per abitazione principale quanto segue: detrazione per abitazione principale € 25,00;

4) Di stabilire, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quanto segue:

- a) - l'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 30 per cento;
- b) - Il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto a versare la TASI nella misura del 70 per cento.

5) di stimare in €. 203.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra;

6) di stabilire in €. 431.708,86 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 191.798,86
2	Sicurezza (escluse le spese finanziate con proventi violazioni al CDS)	€ 106.500,00
3	Manutenzione strade	€ 11.000,00
4	Sgombero della neve	€ 6.000,00
5	Protezione civile	€ 14.660,00
6	Gestione del territorio e dell'ambiente (parte)	€ 25.000,00
7	Servizi di anagrafe e stato civile	€ 51.750,00
8	URP	€ 5.000,00
9	SUAP-SUE	€ 20.000,00
TOTALE		€ 431.708,86

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

8) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

9) Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Settore
Amm.vo Econ. Finanz.
Rag. Anna Melchiorre

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore
Amm.vo Econ. Finanz.
Rag. Anna Melchiorre

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore
Amm.vo Econ. Finanz.
Rag. Anna Melchiorre

Relazione sulla presente proposta Il Sindaco
Interviene il Consigliere Belluscio il quale ribadisce che erano già contrari in passato sulle tariffe adottate. Non si può vessare i cittadini. Le imposte incidono notevolmente sui cittadini. Il costo relativo alla Pubblica illuminazione è elevatissimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e l'intervento del Consigliere Belluscio;
Vista la sua estesa proposta di deliberazione;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del TUEL n.267/2000 e s.m. dal responsabile del settore Amministrativo Economico Finanziario rag. Anna MELCHIORRE;

Con voti favorevoli 5, contrari 2(Belluscio e Intenzo), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra;

Successivamente, stante l'urgenza, indetta una nuova votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 5, contrari 2 (Belluscio e Intenzo), espressi per alzata di mano;

D I C H I A R A

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134-comma 4°- della legge 267/2000 e s.m.



COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Via XX Settembre - 71027 Orsara di Puglia (Fg) - C.F. 80002200717 - Tel. 0881/964013

Delibera di Consiglio Comunale N. 11 DEL 07/08/2015

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Dott. Agr. Tommaso LECCE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MUSCO Maria Antonietta

P A R E R I

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. MELCHIORRE Anna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. MELCHIORRE Anna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 570)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 SET. 2015 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Addì, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Anna MELCHIORRE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line ed è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

[] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000)

Addì, 21 SET. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Anna MELCHIORRE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Addì, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Anna MELCHIORRE

